



► **POLIZZA ASSICURATIVA DI  
RESPONSABILITÀ CIVILE YACHT**

2026



**YACHTOWNERS**

## POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE YACHT

2026

### L'Associazione

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) è un'azienda assicurativa marittima che tutela gli interessi dei proprietari e degli operatori di *yacht* su base mutua, come Associazione non a scopo di lucro.

### La documentazione della polizza

Tutti i membri contraenti diventano Soci di Shipowners' Club e ricevono un Certificato di assicurazione che specifica l'obiettivo della copertura e tutti i rischi che include.

### La protezione

I Soci possono avvalersi della copertura di tutte le pretese *risarcitorie* di natura marittima avanzate nei loro confronti, ad eccezione delle "Esclusioni" e dei sinistri non legati alla proprietà e all'uso dello *yacht* assicurato. L'Associazione rimborsa inoltre i costi ragionevoli dell'inchiesta e della difesa dei rischi assicurati nei limiti della copertura.

L'assicurazione include i passeggeri ai quali è consentito di utilizzare lo *yacht* in maniera informale e non commerciale, purché il capitano resti a bordo e in comando.

La polizza copre le responsabilità del Socio durante il noleggio dello *yacht* con *equipaggio* completo, incluse le pretese *risarcitorie* pertinenti alle attività dei noleggiatori e dei loro passeggeri. La copertura può includere i noleggiatori e i loro passeggeri, come specificato nella clausola "Equipaggio, passeggeri e altri" di questa polizza.

La rimborsabilità di una pretesa risarcitoria deve derivare da un *incidente* che si verifica durante il periodo di assicurazione indicato nel Certificato di assicurazione. Il Socio è inoltre tenuto a conformarsi alle Condizioni Generali.

### La copertura

L'Associazione copre tutte le pretese *risarcitorie* di natura marittima avanzate nei confronti dei Soci come proprietari o operatori dello *yacht* nominato nel Certificato di assicurazione. La copertura comprende le seguenti responsabilità:

### Collisioni e proprietà di terzi

Le pretese *risarcitorie* per i danni provocati ad altri natanti derivati da collisioni da contatto o non contatto, perdita o danno a moli, pontili, pontoni o a qualsiasi bene di proprietà di terzi.

Le pretese *risarcitorie* di terzi relative a *infortuni* o decesso derivanti dalla collisione.

Per i danni ai beni appartenenti interamente o in parte al Socio, egli godrà degli stessi diritti di risarcimento da parte dell'Associazione, che manterrà nei confronti del contraente gli stessi diritti che si applicano quando i beni appartengono interamente a proprietari diversi, ma solo nella misura in cui tale perdita o danno e le relative richieste di risarcimento non siano recuperabili in base a qualsiasi altra assicurazione relativa a tale proprietà.

### Responsabilità e indennizzi contrattuali

L'Associazione copre le responsabilità e gli indennizzi contrattuali legati a malattia, *infortuni*, morte o danno alle proprietà relativi allo *yacht* e al suo impiego e gestione, inclusi gli indennizzi di *yacht* club, porti turistici, autorità portuali, cantieri navali e fornitori di merci e servizi allo *yacht*.

L'Associazione acconsente a rinunciare al diritto di surrogazione, se previsto dal contratto.

L'Associazione autorizza inoltre l'uso di tutti i contratti di noleggio MYBA, purché non siano stati modificati per incrementare il rischio di responsabilità o delle spese.

L'importo massimo rimborsabile della responsabilità derivata esclusivamente dal contratto e in conformità di questo paragrafo è di USD 5 milioni per *incidente*.

Qualora l'Associazione abbia concordato un importo maggiore, ciò sarà riportato nel Certificato di assicurazione.

Questo paragrafo non comprende le responsabilità e le indennità contrattuali che possono essere incluse nel contratto dell'*equipaggio*.

### Equipaggio, passeggeri e altri

La responsabilità per il risarcimento danni o il pagamento di indennizzi a favore dell'*equipaggio*, dei passeggeri o di terzi per infortuni, malattia o decesso, tra cui l'indennità di malattia e altre spese relative a tali pretese.

Il risarcimento per il decesso e/o la disabilità corrisposti in conformità dei contratti di lavoro dei marittimi o contratti individualmente negoziati e concordati, deve essere ragionevole e pertinente alle mansioni e al ruolo di ogni dipendente, se paragonati agli schemi di risarcimento vigenti.

Qualora lo *yacht* venga noleggiato con l'*equipaggio* al completo e il Socio notifichi all'Associazione di tale intenzione, la polizza potrà essere estesa per includere i noleggiatori e i loro passeggeri come Soci congiunti, i quali saranno responsabili di qualsiasi pretesa *risarcitoria* avanzata nei loro confronti in seguito ad un *incidente* verificatosi durante l'uso dello *yacht*. Il Socio dovrà informare l'assicuratore di voler includere i noleggiatori come Soci congiunti prima o dopo la richiesta di risarcimento. Tale estensione proteggerà i noleggiatori o i loro passeggeri dalle richieste di risarcimento, che se avanzate nei confronti del Socio, sarebbero contemplate da questa polizza. In nessuna circostanza l'Associazione procederà a corrispondere un importo maggiore di quello che sarebbe stato corrisposto per conto del Socio.

### Costi di deviazione

I costi e spese aggiuntivi di carburante, assicurazione, paghe, provviste, dotazioni e tasse portuali per il trasporto a terra di un membro dell'*equipaggio* o di altri malati o feriti per un trattamento medico d'emergenza o l'organizzazione del rimpatrio dallo *yacht* delle salme durante la deviazione e l'attesa della sostituzione dell'*equipaggio*

### Multe

Le sanzioni imposte al Socio o all'*equipaggio* in seguito alla fuoriuscita accidentale o allo scarico di idrocarburi o altre sostanze dallo *yacht*, all'infrazione di leggi o normative relative all'immigrazione e qualsiasi altra sanzione laddove il Consiglio di Shipowners' Club sia soddisfatto dai provvedimenti ritenuti ragionevoli e intrapresi dal Socio onde evitare l'imposizione di tali sanzioni e che a discrezione del Consiglio potranno essere liquidate. Al contrabbando o alla violazione del capitano o dell'*equipaggio* di qualsiasi legge o normativa doganale.

### Malattie trasmissibili a bordo dello *yacht*

Spese aggiuntive contratte dal Socio e derivanti direttamente dal focolaio di una malattia trasmissibile a bordo dell'imbarcazione, tra cui i

costi di quarantena e disinfezione, e la perdita netta del Socio (in ambito delle spese qualora non vi fosse un focolaio) relativa a carburante, assicurazione, stipendi, immagazzinaggi, forniture e tariffe portuali.

#### **Chiarimento**

Questa sezione della polizza sostituisce i "Costi di quarantena" L'aggiunta dei termini "a bordo dell'imbarcazione assicurata" offre un ulteriore chiarimento sul fatto che il focolaio della malattia infettiva deve essere avvenuto a bordo dello yacht assicurato.

#### **Costi delle inchieste e dei procedimenti penali**

Qualora i Gestori acconsentano per iscritto o il Consiglio di Shipowners' Club conferisca a propria discrezione una decisione a favore del Socio, purché siano stati sostenuti allo scopo di evitare o minimizzare le spese o la responsabilità coperte dall'Associazione, egli potrà recuperare i costi e le spese ragionevoli sostenuti per tutelare i propri interessi durante le inchieste ufficiali sui sinistri e i costi ragionevoli per la difesa di azioni penali intentate contro il capitano, l'equipaggio, gli agenti o coloro coinvolti, per i quali egli possa essere responsabile.

#### **Costi di mitigazione**

Nell'eventualità di un *incidente* che comporti o con probabilità comporti una *pretese risarcitorie* in conformità della presente polizza, il Socio dovrà prendere dei provvedimenti ragionevoli per mitigare la perdita e minimizzare il costo dell'indennizzo da corrispondere. L'Associazione procederà al rimborso dei costi e delle spese ragionevoli sostenuti dal contraente a tale scopo.

#### **Effetti personali**

Le *pretese risarcitorie* per la perdita o i danni agli effetti personali. L'importo massimo rimborsabile per gli effetti personali dell'*equipaggio* è limitato a USD 10.000 per persona, per pretesa.

#### **Atti di pirateria**

La copertura include qualsiasi rischio elencato in "La copertura" conseguente ad atti di pirateria contro lo *yacht*. Si tenga conto che le condizioni di un sequestro o la richiesta di riscatto contenute in "Esclusione" non sono incluse nella polizza, si veda Esclusione 12 di seguito.

#### **Inquinamento e responsabilità ambientali**

L'inquinamento causato dallo *yacht*, tra cui i costi di pulizia e i provvedimenti ragionevoli per la prevenzione di un rischio imminente di inquinamento. Per i danni o la contaminazione dei beni appartenenti interamente o in parte al Socio, egli godrà degli stessi diritti di risarcimento da parte dell'Associazione, che manterrà nei suoi confronti gli stessi diritti che si applicano quando tali beni appartengono interamente a proprietari diversi.

I danni alla barriera corallina e altri ambienti marini sensibili, purché derivati da un incidente.

#### **Chiarimento**

Questa sezione della polizza è stata inserita nella clausola "Malattie infettive a bordo dello *yacht*" sopra.

#### **Competizioni sportive**

L'Associazione offre una copertura per gli *yacht* a vela che partecipano a competizioni amatoriali, gare organizzate da *yacht club*, associazioni nautiche oppure ad eventi regolati da una federazione nautica. La polizza non copre le *pretese risarcitorie* derivanti direttamente o indirettamente dalla partecipazione dello *yacht* ad altri tipi di competizione, se non concordato per iscritto dall'Associazione.

#### **SCOPIC**

L'Associazione inoltre offre una copertura per le responsabilità SCOPIC, qualora il soccorritore si avvalga della clausola SCOPIC su base LOF (Lloyd's Open Form).

#### **Copertura speciale**

L'Associazione può offrire una copertura per i rischi speciali o aggiuntivi, i cui termini concorderà per iscritto.

#### **Clandestini, profughi e salvataggio di vite umane**

I costi e le spese derivati da clandestini, profughi e salvataggio di vite umane in mare.

#### **Sommergibili, mini-sub, veicoli sottomarini autonomi (ROV)**

L'Associazione copre, in seguito ad accordo scritto antecedente, le *pretese risarcitorie* derivanti da sommergibili, mini sub e veicoli sottomarini autonomi (ROV), qualora tali sommergibili, mini sub o ROV siano sotto il controllo del Socio o del suo equipaggio. Qualsiasi perdita o, danno a un sommergibile, mini-sub o ROV (o qualsiasi parte di esso o sua strumentazione) sono esclusi da questa polizza. Si escludono i costi per il recupero, la rimozione, la marcatura o l'illuminazione del relitto, se non derivati da un incidente fortuito provocato da collisione, arenamento, esplosione, incendio o simile causa.

Il limite della copertura in conformità di questo paragrafo è di USD 5.000.000 per *incidente* e la franchigia è USD 20.000 per *incidente*.

#### **Tender, giochi e sport acquatici**

Sono coperte le *pretese risarcitorie* derivate dall'impiego di tender, giochi e/o equipaggiamento per sport aquatics, purché derivino da attività relative allo *yacht* assicurato.

#### **Natanti assicurati e non assicurati**

Se un natante di terze parti, assicurato o non assicurato, è causa di *infortuni*, malattia o morte al Socio, all'*equipaggio*, ai passeggeri o ad altri durante la permanenza a bordo, l'Associazione acconsente a coprire i costi o le spese sanitarie, funerarie o di altro genere di primo grado non recuperabili in seguito all'assenza di assicurazione o alla sottoassicurazione di tale imbarcazione. Tale responsabilità si estende anche alle imbarcazioni di terzi non identificate, la cui identità, nonostante gli sforzi ragionevoli, non può essere stabilita.

L'importo massimo rimborsabile in conformità di questa clausola è limitato a USD 5.000.000 per *incidente*.

#### **Rischi di guerra**

La polizza include la responsabilità civile marittima derivata da rischi di guerra, il cui importo massimo rimborsabile è di USD 500.000.000 per *yacht*, per *incidente*.

Qualora il Socio non sia già in possesso di una polizza separata contro i rischi di guerra, in conformità di questa clausola gli importi deducibili per le *pretese risarcitorie* saranno quelli specificati nel Certificato di assicurazione.

Qualora il Socio abbia già acquistato una polizza contro i rischi di guerra da un altro assicuratore, gli importi deducibili saranno quelli recuperabili in conformità della polizza stipulata con tale assicuratore.

#### **Rimozione dei relitti**

I costi di rimozione dei relitti, marcatura o illuminazione, obbligatori per legge, in seguito alla perdita dello *yacht*, inclusi i costi e le spese aggiuntivi per la rimozione della proprietà trasportata a bordo. La polizza copre inoltre la rimozione volontaria da un luogo di proprietà di locazione del Socio, per cui non sia stato emesso un ordine di rimozione.

Il valore residuo di qualsiasi proprietà recuperata potrà essere dedotto o utilizzato per il risarcimento.

#### **Le esclusioni**

L'Associazione non liquida i sinistri di o derivanti dai seguenti. Queste esclusioni prevalgono su qualsiasi disposizione contraria specificata nella polizza assicurativa.

Chiarimento

Per chiarire che le esclusioni sono preminenti.

- Noleggio a scafo nudo.** Si escludono le *pretese risarcitorie* relative al noleggio dello scafo nudo, tuttavia se l'Associazione liquidi i sinistri accertati legati al *noleggio a scafo nudo*, il Socio dovrà procedere a rimborsare a pieno l'Associazione per tali pretese.

2. **Immersioni commerciali** o campane subacquee.
  3. **Responsabilità e indennizzi contrattuali** diversi da quelli recuperabili in conformità delle clausole "Responsabilità e indennizzi contrattuali" e "Equipaggio, passeggeri e altri" della presente polizza.
  4. **Esclusioni di risarcimento per l'equipaggio.** L'Associazione non corrisponde vitalizi. Se le parti inf fortunate hanno diritto a ricevere un risarcimento in seguito ad *infarto* o malattia in conformità di uno schema assicurativo obbligatorio, l'Associazione non è obbligata a corrispondere tali richieste di risarcimento. Questa esclusione è valida anche se il contraente o le parti inf fortunate non abbiano preso i provvedimenti necessari per ricevere tale assistenza. Salvo quanto specificato nel suddetto paragrafo "Equipaggio, passeggeri e altri", l'Associazione non corrisponde le richieste di risarcimento derivate da obblighi contrattuali salariali dell'equipaggio. L'Associazione non corrisponde le richieste di risarcimento in ambito di responsabilità civile dei dipendenti.
  5. **Rischi informatici.** L'Associazione non liquida i sinistri relativi alle perdite, responsabilità o spese provocate direttamente o indirettamente dall'uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice nocivo, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.  
  
Questa esclusione non verrà applicata per omettere le perdite altrimenti recuperabili in conformità della clausola 33.3 "Esclusioni" della polizza o della clausola di estensione relativa ai rischi biochimici.
  6. **Deducibili, eccessi, franchigie e altri importi** che il Socio dovrà corrispondere in conformità di altre polizze.
  7. **Ritardo.** I costi e le spese derivati dal ritardo dello yacht, esclusi i costi recuperabili specificati nel paragrafo Costi di deviazione della polizza.
  8. **Dispute** relative alle responsabilità o agli obblighi contrattuali, dispute o procedimenti sull'ostruzione o sull'interferenza delle operazioni dello yacht.
  9. **Dispute tra le parti contraenti.** L'Associazione non sostiene gli Assicurati o gli Assicurati congiunti in disputa tra di essi, oppure i Co-assicurati in disputa con gli Assicurati o gli Assicurati congiunti contraenti nella stessa polizza.
  10. **Danno ambientale** derivato dall'uso o dalla presenza continuo del Socio presso una barriera corallina o altri ambienti marini sensibili.
  11. **Sanzioni e multe** eccetto quelli inclusi nel suddetto paragrafo "Sanzioni".
  12. **Pagamenti illeciti di qualsiasi tipo**, quali estorsione, riscatto, corruzione o qualsiasi costo o spesa ad essi associati.
  13. **Malattie trasmissibili a bordo.**  
  
Qualsiasi responsabilità, costi e spese derivanti da un focolaio di malattie infettive trasmissibili non a bordo dell'imbarcazione, ad eccezione in cui venga specificato nella copertura nel paragrafo "Copertura" o se accordato per iscritto dall'Associazione.  
  
Nell'eventualità che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dichiari una malattia trasmissibile un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (una "malattia trasmissibile dichiarata"), non è previsto il risarcimento al Socio di perdite, danni, responsabilità, costi o spese derivanti direttamente dalla trasmissione o la presunta trasmissione della malattia trasmissibile dichiarata.
    1. Questa esclusione non sarà pertinente qualora la responsabilità derivi da una trasmissione identificata di una malattia trasmissibile dichiarata e qualora il Socio dimostri che la trasmissione identificata sia avvenuta in data antecedente della dichiarazione OMS di tale malattia trasmissibile.
    2. Tuttavia, anche laddove i requisiti del paragrafo 1 vengano soddisfatti, l'assicurazione non prevede la copertura dei seguenti:
    - A. qualsiasi responsabilità, costi e spese per identificare, detergere, disinfeccare, eliminare, monitorare o testare la malattia trasmissibile dichiarata, siano esse misure di carattere preventivo o correttivo;
    - B. qualsiasi responsabilità, costi e spese derivanti dalla perdita di profitto, perdita di assunzioni, interruzione commerciale, perdita di mercato, ritardo o qualsiasi perdita finanziaria indiretta, in qualsivoglia modo descritta, in seguito a malattia trasmissibile dichiarata;
    - C. perdite, danni, responsabilità, costi o spese derivanti dal timore o dalla minaccia della malattia trasmissibile dichiarata;
    3. Questa esclusione non viene estesa per includere qualsiasi responsabilità prevista da questa polizza, talora tale esclusione non fosse stata inclusa.

Quest'assicurazione esclude la copertura di pretese eccedenti US\$10 milioni derivanti da uno qualsiasi dei suddetti.
  14. **Rapimenti e richiesta o pagamenti** di riscatto.
  15. **Veicoli a motore.** Le pretese risarcitorie derivate dall'uso di veicoli alimentati a motore durante la permanenza a riva, che sarebbero recuperabili in conformità di una polizza assicurativa completa del veicolo a motore.
  16. **Rischio nucleare** o pretese risarcitorie derivanti dalla radioattività.
  17. **Altre polizze.** Qualora il Socio abbia stipulato una polizza dalla quale siano recuperabili le richieste di risarcimento in conformità di qualsiasi paragrafo menzionato sopra, questa assicurazione non procederà a liquidare tali pretese, anche nel caso in cui l'altra polizza includa una disposizione simile a questa. Gli esempi di indennizzi non corrisposti prevedono quelli inclusi nelle polizze di rischi aeronautici, rischi edilizi, responsabilità generali, corpi e macchine, mezzi a motore, i rischi della proprietà, responsabilità civile per prodotti e richiami prodotti, responsabilità civile professionale e/o rischi di guerra. Inoltre, gli indennizzi non corrisposti prevedono quelli inclusi nelle polizze di rischi corpi e macchine per cui il Socio è in possesso di una polizza o polizze separate, sia egli pienamente assicurato per tali rischi.
  18. **Proprietà personali.** Perdita o danno alle proprietà personali o noleggiate del contraente, tra cui lo yacht. Questa esclusione comprende la perdita o il danno provocato dalla condotta del noleggiatore e/o dei passeggeri.
  19. **Effetti personali** di equipaggio, passeggeri o altri, quali contante, metalli o pietre preziose o altri oggetti di natura rara o preziosa.
  20. **Danni punitivi** o esemplari in qualsivoglia modo descritti, imposti da un tribunale degli Stati Uniti.
  21. **Servizi di salvataggio** per lo yacht o le richieste di pagamenti per avaria e qualsiasi altra relativa disputa diverse dagli importi recuperabili in conformità del paragrafo "SCOPIC" della polizza.
  22. **Sanzioni.** L'Associazione non liquida i sinistri che potrebbero esporla o esporre i suoi Gestori al rischio di violazione o ad essere o divenire l'oggetto di sanzioni, divieti o restrizioni o provvedimenti avversi di qualsiasi tipo da un qualsivoglia stato, organizzazione internazionale o sovranazionale o autorità competente. Inoltre, l'Associazione non offre una copertura per o a vantaggio di e non liquida sinistri per o a vantaggio di qualsivoglia individuo o entità designati, né in relazione a qualsiasi natante designato da uno stato, organizzazione internazionale o sovranazionale o autorità competente.
- Inoltre, l'Associazione non sarà responsabile per la liquidazione di pretese risarcitorie avanzate nei confronti del contraente, in parte o integralmente, qualora egli non sia in grado di recuperare tali pretese dagli riassicuratori, a causa delle restrizioni di sanzioni imposte su uno o tutti i riassicuratori.

23. **Copertura speciale.** Laddove l'Associazione abbia concordato per iscritto una copertura speciale, non è previsto il risarcimento al Socio da parte dell'Associazione di qualsiasi responsabilità non recuperabile dai propri riassicuratori.
24. **Perizie e verifiche della gestione.** Sempre in conformità dell'Insurance Act 2015, se non diversamente stabilito a discrezione del Consiglio di Shipowners' Club, l'Associazione non copre le pretese risarcitorie derivanti dalla mancata osservanza da parte del Socio di qualsiasi obbligo relativo a "Perizie e verifiche della gestione". In nessuna circostanza, l'Associazione liquiderà i sinistri che derivano dai difetti identificati durante una perizia e/o una verifica di gestione e che a nostro avviso non vengano risolti in maniera soddisfacente nei tempi definiti, in seguito alla nostra comunicazione.
25. **Prescrizione.** *L'Associazione non liquida i sinistri relativi a qualsiasi evento o questione non notificati dal Socio entro un anno da quando ne è venuto a conoscenza (o avrebbe dovuto esserne a conoscenza nell'opinione dell'Associazione) oppure in seguito a mancata presentazione di una richiesta risarcitoria entro un anno dall'estinzione della medesima. In nessuna circostanza una pretesa sarà recuperabile, a meno che l'Associazione sia stata informata per iscritto entro tre anni dall'evento o dalla questione che ha dato origine alla pretesa.*
26. **Rimorchio.** Le pretese risarcitorie che derivano dal rimorchio di altri natanti, purché non sia il proprio tender o un'imbarcazione in pericolo ed il Socio stia offrendo un'assistenza di emergenza.
27. **Veicoli sottomarini.** Nessuna pretesa risarcitoria, derivante direttamente o indirettamente dall'uso di un sommersibile, un mini-sub o un ROV, a meno che tale veicolo venga utilizzato e mantenuto in conformità delle linee guida di sicurezza del fabbricante e di qualsiasi requisito dello Stato di bandiera o società di classificazione. La copertura non sarà valida, qualora un passeggero, noleggiatore o passeggero del noleggiatore utilizzi il sommersibile, mini-sub o ROV senza la supervisione del Socio o dell'equipaggio o senza essere stato istruito in conformità delle linee guida di sicurezza del fabbricante.
28. **Attività illegali, rischiose, non prudenti o indebitamente pericolose,** tra cui traffico di contrabbando, forza blocchi, pesca illegale, impiego in un'attività o commercio illegali o vietati e violazione di qualsiasi legge, norma e regola o attività consentita a bordo o in relazione allo yacht che siano rischiose, non prudenti o indebitamente pericolose
29. **Rischi di guerra.**  
L'Associazione non copre le pretese risarcitorie derivanti dai rischi di guerra, qualora le responsabilità siano legate direttamente o indirettamente a uno qualsiasi dei seguenti:
- armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
  - uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi virus informatico, salve che questa esclusione non venga applicata per escludere le perdite (che sarebbero altrimenti coperte in conformità della presente polizza) derivanti dall'utilizzo di computer, programmi informatici o qualsiasi altro dispositivo elettronico impiegato nel lancio e/o nel sistema di orientamento e/o nel meccanismo di fuoco di armi o missili
  - scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
  - incidenti provocati, contributivi o derivanti da qualsivoglia evento, incidente o accadimento verificatosi in particolari porti, luoghi, zone o aree notificati dall'Associazione all'inizio o durante il periodo della polizza. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare, modificare, ampliare, aggiungere o diversamente alterare tali porti, luoghi, zone o aree specifici con un preavviso di ventiquattro ore al Socio, oppure
  - requisizione in proprietà o uso.
30. **Inadempienza intenzionale,** sia essa un atto consapevole oppure un'omissione intenzionale del Socio risultanti con probabilità in perdite, o eseguiti con noncuranza sconsigliata per le possibili conseguenze.
31. **Relitti** in seguito alla faticenza o alla negligenza.

#### Condizioni generali

##### Cessione e surrogazione

Questa polizza non è trasferibile a terzi, salvo tramite previa autorizzazione scritta dell'Associazione.

Qualora l'Associazione effettui un pagamento nei confronti di un Socio, Socio coniunto o Co-assicurato in conformità di questa polizza o della sicurezza offerta dall'Associazione, e il Socio, il Socio coniunto o il Co-assicurato possa avanzare una pretesa nei confronti di terzi, in relazione alla quale l'Associazione avrà effettuato il pagamento, essa sarà surrogata a tutti diritti del Socio, Socio coniunto o Co-assicurato in relazione a tale rivendicazione e del pagamento, tra cui qualsiasi interesse e costo. Il Socio, il Socio coniunto o e il Co-assicurato acconsentono a prendere qualsivoglia provvedimento ragionevolmente richiesto dall'Associazione a tale scopo.

##### Pretese risarcitorie

In caso di una pretesa risarcitoria nei confronti del Socio, è necessario seguire la procedura di gestione delle pretese specificata al termine di questo documento. La capacità di avanzare una pretesa può essere compromessa se egli non si attiene a tale procedura.

#### Società di classificazione, autorità di certificazione e Stato di bandiera

Lo yacht è tenuto ad osservare tutte le disposizioni applicabili delle leggi dello Stato di bandiera e di SOLAS, a mantenere e ad osservare tutti i requisiti della società di classificazione o autorità di certificazione come al momento della stipulazione di questa polizza. Anche quando non vi sono disposizioni legislative che lo impongono, il Socio dovrà assicurarsi che il comandante sia in possesso di una qualifica di abilitazione al comando di uno yacht commerciale delle stesse dimensioni che sia stata rilasciata da un'autorità riconosciuta dallo Stato di bandiera dello yacht. In base alle disposizioni dell'Insurance Act 2015, l'Associazione non liquiderà alcun sinistro emerso durante il periodo in cui il Socio non avrà assolto questa condizione generale, anche qualora tale inosservanza non avrà aumentato il rischio delle potenziali perdite.

#### Collaborazione con le autorità in relazione alle sanzioni e ai reati finanziari

Qualora la legge ci imponga e/o la mancata assistenza risulti probabilmente nell'obbligo di esecuzione, l'Associazione procederà, a propria discrezione, ad offrire collaborazione ed informazioni per qualsiasi inchiesta, indagine o procedimento condotti da un'autorità competente, regolatore o governo, in relazione all'attività di una qualsivoglia persona, tra cui il Socio, che comporti la violazione (sia nota che ragionevolmente sospetta) di qualsiasi legge pertinente a sanzioni, reati finanziari, finanziamento terroristico, riciclaggio di denaro, corruzione o evasione fiscale, o in relazione alla regolamentazione e applicazione di tali leggi.

#### Reclami

I reclami vengono considerati seriamente. Se insoddisfatti della gestione delle pretese, di altri aspetti dell'assicurazione o del servizio offerto, rivolgersi all'Associazione. La politica di gestione dei reclami viene descritta in dettaglio sul sito web: [www.shipownersclub.com/contact-us/complaints/](http://www.shipownersclub.com/contact-us/complaints/)

#### Importi deducibili

Il diritto di avanzare una pretesa è soggetto agli importi deducibili indicati sul Certificato di assicurazione. Qualora una serie di pretese con importi deducibili diversi derivi da un singolo *incidente*, allora il totale di tutte le pretese sarà soggetto all'importo *deducibile* maggiore applicabile ad una delle pretese.

#### Pretese discrezionali

Il Consiglio di Shipowners' Club può, a propria discrezione, liquidare interamente o in parte, un sinistro in relazione a qualsiasi responsabilità o spese non coperte da questa polizza o contratto stipulato con il Socio, a condizione che sia pertinente alla proprietà

all'operazione dello yacht.

#### Risoluzione delle dispute

Nell'eventualità di una disputa tra o in relazione alla polizza o qualsiasi contratto stipulato con l'Associazione, tale disputa sarà in prima istanza deferita alla decisione del Consiglio di Shipowners' Club. Qualora il Consiglio rinunci a tale ruolo o emetta una decisione contro il Socio, la disputa potrà essere sottoposta ad un giudizio arbitrale a Londra, dove un arbitro sarà nominato dall'Associazione, uno dal Socio e un terzo dagli arbitri. Il deferimento all'arbitrato e tutte le relative procedure saranno disciplinati dalle disposizioni della legge English Arbitration Act 1996 e delle successive modifiche e integrazioni di tale legge.

#### Presentazione corretta/ dovere di fornire informazioni

Se il Socio non è un Consumatore, egli ha l'obbligo di fare una presentazione corretta dei rischi, divulgando tutte le questioni materiali di cui è a conoscenza o deve essere a conoscenza o, se questo non fosse possibile, fornendo informazioni sufficienti all'Associazione affinché possa essere consapevole, come assicuratore prudente, di dover effettuare ulteriori indagini al fine di conoscere le circostanze materiali. La mancata divulgazione pregiudica la capacità del Socio di avanzare pretese nei confronti dell'Associazione. Se il Socio è un Consumatore, egli dovrà fare ragionevolmente attenzione a non fare false dichiarazioni nel momento di fornire le informazioni relative alla proposta di assicurazione o modifica all'assicurazione. Qualsiasi falsa dichiarazione effettuata in maniera deliberata, incauta o inaccurata potrà compromettere in maniera avversa la polizza o le pretese risarcitorie.

#### Legge applicabile

L'Associazione e il Socio concordano che la polizza e il Certificato di assicurazione sono governati e devono essere interpretati in conformità del diritto inglese. In particolare, essi sono soggetti e includono le condizioni del Marine Insurance Act 1906, Insurance Act 2015 e tutte le loro modifiche, salvo che tali leggi o modifiche siano state escluse dalla presente polizza o qualsiasi contratto assicurativo tra l'Associazione e qualsivoglia assicurato. Non è inteso che i diritti possono essere acquisiti da terze parti tramite il Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 o una legislazione simile.

#### Assicurati congiunti e Co-assicurati

L'Associazione può emettere un Certificato di assicurazione a nome di più persone o società e nominarli Assicurati congiunti su tale Certificato. Gli Assicurati congiunti sono vincolati da tutti i termini e le condizioni della polizza, del Certificato di assicurazione e individualmente responsabili del pagamento di tutti i premi e gli altri importi dovuti all'Associazione in conformità della polizza e del Certificato di assicurazione. Qualora l'Associazione esegua il risarcimento di qualsiasi importo nei confronti o per conto di qualsiasi Assicurato congiunto in conformità di tale copertura, essa non dovrà corrispondere ulteriori pagamenti nei confronti di qualsiasi persona, tra cui il Socio, con riferimento a quel sinistro.

Qualora l'Associazione emetta un Certificato di assicurazione nominando un Co-assicurato, essa acconsentirà ad estendere la copertura a tale Co-assicurato, solo se: il Co-assicurato sarà responsabile di una pretesa che è responsabilità del Socio, il quale avrebbe potuto recuperarla dall'Associazione in conformità di questa polizza, se questa fosse stata essa avanzata nei suoi confronti. Se il Socio è in possesso di un contratto che nomina un Co-assicurato, la sua responsabilità sarà la responsabilità concordata in tale contratto.

Qualora l'Associazione liquidi un sinistro nei confronti o per conto dei Co-assicurati, essa sarà esonerata dalla responsabilità nei confronti di qualsiasi altra persona, tra cui il Socio, per quanto riguarda tale pretesa risarcitoria e acconsente a rinunciare ai diritti di surrogazione, se pertinenti, nei confronti di tali Co-assicurati.

Qualora un Assicurato congiunto non osservi il paragrafo "Presentazione corretta/ dovere di fornire informazioni" della polizza o qualora la condotta di un qualsiasi Assicurato congiunto o Co-assicurato permetta all'Associazione di rifiutare una pretesa, tale violazione e/o condotta sarà estesa a tutti gli assicurati.

Qualora il Certificato di assicurazione comprenda più di un assicurato, l'Associazione tratterà un atto, un'omissione, una dichiarazione o una pretesa risarcitoria da parte di uno dei suddetti come un atto, un'omissione, una dichiarazione o una pretesa risarcitoria di tutti gli assicurati.

La corrispondenza sarà indirizzata al Socio, che la riceverà per conto di tutti gli assicurati.

#### Disarmo

Se un natante rimane in disarmo per un periodo di sei mesi od oltre, fuori del suo tradizionale commercio stagionale, il Socio sarà tenuto ad informare l'Associazione del riambo del natante entro e non oltre sette giorni dalla data in cui il natante lascia la rimessa. Non appena ricevuto l'avviso del Socio, l'Associazione potrà, a costo di quest'ultimo, incaricare un perito di ispezionare il natante per proprio conto prima che il natante sia rimesso in servizio e il Socio sarà tenuto a collaborare pienamente a tale ispezione. Il Socio si impegna ad osservare le raccomandazioni eventualmente formulate dall'Associazione a seguito di tale ispezione. L'Associazione non procederà al risarcimento dei danni subiti in seguito all'inosservanza di tali requisiti di questa condizione generale, fino a che essi vengano osservati tutti e sempre in conformità dell'Insurance Act 2015. In nessuna circostanza, l'Associazione eseguirà la liquidazione di sinistri derivanti dai difetti identificati nel corso dell'ispezione.

Il premio per i periodi di disarmo non sarà rimborsato.

#### Tempesta denominata

Alla segnalazione di una tempesta denominata nella zona in cui si trova lo yacht, il Socio dovrà prendere tutti i provvedimenti ragionevoli per proteggere l'imbarcazione, tra cui spostarla, se non c'è pericolo, in un tempo, un modo e una direzione ragionevolmente calcolati onde evitare gli effetti di quell'atmosfera, verso un luogo con migliore riparo da tale tempesta. Tuttavia se a parere ragionevole del conducente non sia pratico spostare lo yacht o potrebbe essere maggiormente pericoloso piuttosto che rimanere nel punto in cui si trova, sarà possibile mantenerlo in tale ormeggio solo se la sua posizione sia ritenuta sicura o riparata (quale una base di protezione uragani o un riparo dai tifoni) oppure in un piccolo porto creato in conformità degli standard di resistenza alle tempeste denominate (vale a dire dotato di strutture di ormeggio ben consolidate, profondità marina adeguata, protezione dalle ondate, punti di ancoraggio sicuri e piani di emergenza ufficiali per eventi atmosferici gravi). Sarà necessario attenersi sempre alle istruzioni sulle tempeste da parte delle autorità o dei porti locali.

#### Premio

Il premio è fisso ogni anno e nessun altro pagamento sarà richiesto, salvo alla richiesta del Socio all'Associazione di un'estensione della copertura o al cambiamento dei fatti materiali su cui si basa la polizza. È necessario pagare il premio a rate nelle date specificate. Il premio sarà considerato saldato solo alla ricezione del medesimo da parte dell'Associazione.

#### Riassicurazione

L'Associazione ha il diritto di sottoscrivere contratti di riassicurazione in relazione ad uno o più yacht assicurati con assicuratori di propria scelta e alle condizioni pattuite tra l'Associazione e tali altri assicuratori.

#### Garanzia

Qualora l'Associazione lo reputi opportuno e necessario, essa potrà fornire lettere di sottoscrizione, obbligazioni o garanzie bancarie per conto del Socio, come sicurezza dei risarcimenti coperti, purché siano state corrisposte all'Associazione le franchigie per le richieste di risarcimento.

#### Clausola di rescissione

Nell'eventualità un tribunale ritenga una qualsiasi parte di questa polizza inapplicabile, invalida o in conflitto con qualsiasi statuto, legge o politica pubblica con efficacia vincolante, tale parte verrà esclusa e tale esito non influenzerà l'esecutività, la validità o la legalità della polizza rimanente, che resterà in vigore.

## **Comproprietà**

Se il capitano o qualsiasi membro dell'*equipaggio* è proprietario o comproprietario di uno *yacht* assicurato, la responsabilità in relazione alle *pretese risarcitorie* derivanti da un atto o omissione di tale individuo nella sua capacità di capitato o membro dell'*equipaggio*, sarà valutata nella maniera in cui tale capitato o membro dell'*equipaggio* non fosse il proprietario o il comproprietario.

## **Perizie e verifiche della gestione**

Talvolta l'*Associazione* potrà incaricare un perito a proprie spese per effettuare un'ispezione dello *yacht*. L'*Associazione* potrà talvolta anche effettuare una verifica di gestione delle operazioni di terra. Il *Socio* dovrà collaborare a pieno secondo i requisiti di tale ispezione o verifica e attenersi a tutte le eventuali raccomandazioni fatte dai Gestori.

## **Perizie e verifiche della gestione: follow up**

L'*Associazione* potrà richiedere il follow up della perizia a spese del *Socio* per verificare l'osservanza di tutte le raccomandazioni identificate durante un'ispezione o verifica.

## **Cessazione e annullamento**

### **Cessazione con preavviso**

Sia il *Socio* che l'*Associazione* potranno cessare questa polizza a mezzogiorno ora GMT della data di rinnovo di qualsiasi anno con un preavviso scritto non inferiore a 30 giorni.

L'*Associazione* potrà cessare completamente la copertura della polizza con un preavviso scritto per ogni *yacht* assicurato, in seguito a queste circostanze:

- qualora uno *yacht* assicurato venga utilizzato per operazioni o commercio illegali o vietati, ad opinione dell'*Associazione*
- qualora uno *yacht* assicurato o le sue attività espongano Shipowners' Club o i suoi Gestori al rischio di sanzioni, ad opinione dell'*Associazione*
- allo scadere dei 30 giorni di preavviso offerto dall'*Associazione* al *Socio*

L'*Associazione* potrà cessare la copertura per i rischi di guerra di ogni *yacht* assicurato con un preavviso al *Socio* di tale intenzione con efficacia allo scadere dei 7 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui l'*Associazione* abbia inoltrato il preavviso.

La cessazione con preavviso della copertura verrà estesa agli Assicurati congiunti e ai Co-assicurati. In conformità delle clausole "Cessazione automatica" e "Annullamento" di questa polizza, la cessazione con preavviso della polizza comporta la responsabilità del *Socio* al pagamento del premio della polizza e altri importi dovuti all'*Associazione*, salvo quando il *Socio* avrà diritto al rimborso giornaliero proporzionale del premio già corrisposto, se applicabile, dalla data di cessazione fino allo scadere della polizza.

Allo stesso modo, in conformità dell'esclusione 20 "Sanzioni", l'*Associazione* liquiderà i sinistri emersi prima della data di cessazione, ma non quelli verificatisi dopo tale data.

### **Cessazione automatica**

L'assicurazione di qualsiasi natante terminerà automaticamente nella data riportata sul Certificato di assicurazione o al verificarsi delle seguenti condizioni: vendita o trasferimento dello *yacht*, modifica del beneficiario o beneficiari, cambiamento di gestione dello *yacht*, ipoteca dello *yacht*, il trasferimento, la separazione o la privazione dell'intero controllo o del possesso della Sua imbarcazione senza il Nostro consenso, perdita totale effettiva o costruttiva dello *yacht*, estinzione della classificazione con la società di classificazione o l'autorità di certificazione come alla stipulazione della polizza, esposizione di Shipowners' Club oppure dei suoi Gestori o di qualsiasi assicurato a rischi di sanzioni, designazione del *Socio* o dello *yacht* assicurato da parte di uno stato, organizzazione internazionale o sovranazionale o autorità competente. In cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'*Associazione* e dei suoi Gestori o stato che sia una grande potenza o Nazioni Unite o Unione europea.

L'assicurazione di qualsiasi *yacht* terminerà automaticamente al verificarsi delle seguenti condizioni: insolvenza, nel caso di una persona fisica, alla morte o alla sua incapacità di gestire o amministrare le sue proprietà e affari a causa di un disturbo mentale.

La copertura assicurativa dei *Soci* contro i rischi di guerra cesserà con effetto immediato al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- scoppio di una guerra tra uno qualsiasi dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese, oppure
- requisizione del natante per proprietà o uso.

La cessazione automatica corrisponde alla cessazione con preavviso, ad eccezione che l'*Associazione* non sarà tenuta a fornire gli indennizzi assicurativi in relazione ad eventi verificatisi dopo la data di cessazione automatica, eccetto in caso di perdita totale effettiva o costruttiva dello *yacht*, comportando così una cessazione automatica.

## **Annullamento**

Qualora un *Socio* non abbia pagato il premio, nelle rate o nelle date concordate con l'*Associazione*, essa potrà inviare un avviso scritto per esigere il pagamento dell'importo in questione entro la data indicata sull'avviso. Nel caso in cui il *Socio* non provveda ad effettuare interamente detto pagamento entro e non oltre la data indicata, la sua copertura assicurativa si considera annullata con effetto immediato. Nel caso in cui la polizza di un *Socio* venga disdetta, il *Socio* sarà tenuto a effettuare il pagamento del premio a fronte della data di annullamento. L'*Associazione* non liquiderà i sinistri emersi in data o in seguito alla data dell'annullamento.

L'*Associazione* non avrà obblighi assicurativi per sinistri verificatisi prima o in seguito alla data dell'annullamento in relazione a qualsiasi importo del premio non versato.

## **Procedura di gestione delle pretese risarcitorie**

Se il *Socio* è coinvolto in un *incidente* che potrebbe dare luogo ad una *pretesa risarcitoria*, egli dovrà visitare il sito web per i dettagli del team *yacht* dedicato: [www.shipownersclub.com/our-services/cover-provided/yacht/](http://www.shipownersclub.com/our-services/cover-provided/yacht/) o in caso di emergenza, rivolgersi alla linea di assistenza immediata:

### **ASSISTENZA DI EMERGENZA 24/7**

Il servizio di assistenza per le richieste di risarcimento è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana ed offre un'assistenza mondiale immediata a tutti i *Soci*.

Chiamando il numero di emergenza, si potrà parlare in maniera rapida ed efficace direttamente al funzionario Shipowners di turno in caso di incidente o infortunio relativi ad un natante registrato.

#### **Sede di Londra**

+44 203 829 5858

#### **Sede di Singapore**

+65 8683 3190

Durante le ore di ufficio, il numero di emergenza sarà trasferito al centralino dell'ufficio pertinente.

Una consulenza immediata e un'assistenza locale è disponibile presso i nostri rappresentanti reperibili su:

[www.shipownersclub.com/correspondents/find-correspondents/](http://www.shipownersclub.com/correspondents/find-correspondents/)

È importante rivolgersi immediatamente all'*Associazione* o al rappresentante locale, in modo da ricevere assistenza al più presto per un esito migliore. Si consiglia un comportamento prudente come se non si disponesse di assicurazione fino al momento in cui l'*Associazione* assumerà la gestione dell'*incidente*.

Alla notifica di un sinistro sarà utile includere il nome dello *yacht* la data dell'*incidente*, la natura dell'*incidente*, l'ubicazione dello *yacht* e il luogo dell'*incidente* (se diverso). Se si è verificato un *infortunio* o una collisione talvolta è necessario notificare le autorità pertinenti.

L'Associazione ha il diritto di gestire, concordare o raggiungere un compromesso riguardo ad una *pretesa risarcitoria* o una procedura nella maniera ritenuta appropriata. L'Associazione può coinvolgere avvocati, periti o altri esperti, se ritenuto necessario, ed essi potranno rivolgersi e fornire ad essa la documentazione o le informazioni necessarie, prima di riferire la questione al Socio.

Quando il proprietario dello *yacht* potrà limitare la propria responsabilità per legge, tale importo sarà il massimo recuperabile in conformità di questa polizza e sarà applicabile anche se il Socio viene assicurato come proprietario dello *yacht* o in altra capacità.

Egli non dovrà ammettere la responsabilità di alcun sinistro e accomodare una *pretesa risarcitoria* senza la previa autorizzazione dell'Associazione, mantenendo ogni diritto di limitazione di responsabilità verso terzi. Il Socio dovrà inoltre informare immediatamente l'Associazione di ogni avvenimento o questione che potrebbe dare adito ad una *pretesa risarcitoria*, fornendo tutte le informazioni o la documentazione necessari, consentendo all'Associazione di avere accesso a qualsiasi dipendente del Socio che essa riterrà probabilmente a conoscenza dell'avvenimento o della questione. L'ammissione della colpa, l'accomodamento della richiesta o la mancata tutela dei diritti di limitazione possono determinare il rifiuto o la riduzione del risarcimento. Al risarcimento del ricorrente, Socio, broker, manager, agente o qualsiasi individuo nominato dal contraente, l'Associazione si scaricherà completamente ogni responsabilità.

#### **Protezione dei dati personali**

I dati personali vengono elaborati al fine di offrire un'assicurazione vantaggiosa al Socio in conformità con le disposizioni legali e normative dell'Associazione. Per ulteriori informazioni sull'elaborazione delle informazioni personali, tra cui la versione integrale dell'informativa sulla protezione dei dati personali che comprende i diritti del Socio in relazione ai dati personali elaborati, consultare il sito web ([www.shipownersclub.com/data-protection/](http://www.shipownersclub.com/data-protection/)) oppure rivolgersi al responsabile della protezione dei dati dell'Associazione.

#### **Definizioni**

Si noti che l'uso del corsivo nella polizza indica un termine o una frase contenuti nelle clausole. I termini al singolare comprenderanno anche il plurale e viceversa.

**Noleggio a scafo nudo** significa rendere disponibile lo *yacht* per il noleggio o il diporto di altre parti, senza la presenza a bordo dell'*equipaggio*. Le disposizioni interaziendali in cui lo *yacht* viene noleggiato da una società legata ad un'altra all'interno di un gruppo o diversamente, non sono considerate *noleggio a scafo nudo* allo scopo di questa polizza.

**Infortunio** indica un *incidente* che influenza la condizione concreta dello *yacht*, ostacolandone la navigazione sicura verso la destinazione desiderata o che mette a rischio la vita, la salute o la sicurezza dell'*equipaggio* o dei passeggeri.

**Malattia trasmissibile** indica una malattia nota o sconosciuta che può essere trasmessa da un qualsiasi organismo ad un altro attraverso una qualsiasi sostanza o agente, laddove:

- A. la sostanza o l'agente contenga tra l'altro un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o una qualsiasi variazione o mutazione dei suddetti, sia vivi che no
- B. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, preveda tra l'altro il tatto o il contatto umano, la trasmissione per via aerea, fluidi corporei, da, a o attraverso un oggetto solido, una superficie, un liquido o un gas,
- C. la malattia, la sostanza o l'agente, da solo o in concomitanza con altre comorbidità, patologie, predisposizioni genetiche o con il sistema immunitario umano, provochino il decesso, la malattia o la lesione corporea oppure siano nocivi temporaneamente o permanentemente alla salute fisica o mentale o alterino in maniera

avversa il valore o l'impiego sicuro di una qualsivoglia proprietà.

**Pretese risarcitorie certificate** indica le richieste di risarcimento corrisposte dall'Associazione in seguito ad una garanzia, sottoscrizione o certificato emesso nei confronti del Socio.

**Noleggio con l'equipaggio al completo** significa rendere disponibile lo *yacht* per il noleggio o il diporto a terzi (noleggiatori), con il proprio *equipaggio* a bordo. Prende anche il nome di noleggio a tempo.

**Pretese risarcitorie** indica le richieste di risarcimento per la responsabilità civile avanzate nei confronti del Socio come conseguenza della proprietà o dell'utilizzo dello *yacht* specificato sul Certificato di assicurazione.

**Consumatore** si intende la persona fisica che ha sottoscritto la presente assicurazione interamente o principalmente per scopi estranei alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

**Equipaggio** indica qualsiasi persona coinvolta o impiegata in qualsiasi capacità in relazione allo *yacht*, sia a bordo, verso, dal o per conto dello *yacht*.

Questa categoria include i dipendenti giornalieri, ma il loro numero complessivo attivo in qualsiasi momento sopra e intorno al natante non può superare il 50% dell'*equipaggio* normale dello *yacht*, a meno che non sia stato concordato in precedenza per iscritto.

*Equipaggio* non indica broker, agenti per *yacht* o addetti ai servizi dello *yacht*.

**Deducibile** indica l'importo iniziale da corrispondere prima che la polizza assicurativa copra una perdita ai sensi di questa polizza.

**Designato** significa incluso o soggetto a blocco o congelamento dei beni, così da impedirne l'impiego di terzi.

**Pretese risarcitorie per la responsabilità civile relativa alle pratiche d'impiego** indica le richieste di risarcimento derivate da licenziamento illegittimo o ingiustificato, molestie sessuali, discriminazione o altra condotta relativa alle pratiche d'impiego.

**Costi e spese aggiuntivi** indicano i costi e le spese ulteriori a quelle sostenute ordinariamente, se l'*incidente* non avesse avuto luogo.

**Sanzioni** include le sanzioni civili, i danni penali e altre imposizioni di natura simile a multe, ma non i danni punitivi.

**Pienamente assicurato** indica assicurato per il valore che, a discrezione dell'Associazione, rappresenta il pieno valore di mercato dello *yacht* assicurato, a prescindere da eventuali contratti di noleggio o altri impegni presi per lo *yacht*.

**Incidente** indica un *incidente* o un avvenimento relativo all'operazione o all'uso dello *yacht*. Una serie di *incidenti* provocati dalla stessa causa viene considerata un unico *incidente*.

**Insolvenza.** Se il Socio è una persona fisica, insolvenza indica una delle seguenti: messa in amministrazione, dichiarazione di fallimento, raggiungimento di un concordato o composizione con i creditori in generale.

Se il Socio è una persona giuridica, insolvenza indica una delle seguenti: approvazione di delibere di dissoluzione volontaria della società, emissione di un ordine di dissoluzione forzata (per motivi diversi dalla dissoluzione volontaria ai fini della riorganizzazione della società o del gruppo), dissoluzione della società, nomina di un curatore o amministratore alla gestione di tutte o parte delle sue attività o impresa, dichiarazione di fallimento o insolvenza per proteggersi dai creditori e riorganizzare i propri affari.

**Grande potenza** indica uno di questi paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese.

**Rischi nucleari** indica qualsiasi perdita o spesa dovuta o ascrivibile

direttamente o indirettamente ad una reazione nucleare, radiazione o contaminazione radioattiva a prescindere dalla causa.

**Effetti personali** indica gli effetti portati sullo *yacht* da *equipaggio*, passeggeri o altri che sono irrilevanti con la sua gestione.

**Inquinamento** indica lo scarico accidentale o la fuoriuscita di petrolio o di altre sostanze dallo *yacht*.

**Rischi di sanzioni** indica il rischio di violazione o di l'essere soggetto a qualsiasi sanzione, divieto o provvedimento avverso di qualsiasi tipo da qualsiasi stato, organizzazione internazionale o sovranazionale o autorità competente. In cui si trovi la sede legale o gli uffici permanenti dell'Associazione e dei suoi Gestori o qualsiasi stato che sia una grande potenza o dalle Nazioni Unite o dall'Unione europea. Per lo scopo di questa polizza, per "grande potenza" si intende uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa o Repubblica Popolare Cinese.

**SCOPIC** significa Special Compensation P&I Club Clause.

**Tender** indica qualsiasi imbarcazione di proprietà, a noleggio o altro, utilizzata dal Socio, trasportata a bordo dello *yacht* e/o a rimorchio dello *yacht* quando operativa, che viene utilizzata in relazione allo *yacht* per trasportare il proprietario, i passeggeri e l'*equipaggio* dello *yacht* e/o a sostegno dello *yacht* e/o a scopo ricreativo di proprietario, passeggeri ed *equipaggio* dello *yacht*.

**Equipaggiamento per sport acquatici** indica gli articoli personali per l'uso ricreativo in acqua, moto d'acqua e altro equipaggiamento (diverso da *yacht* o tender), parapendii, banane, ciambelle o altro tipo e veicoli aerei senza *equipaggio* (droni) di proprietà e/o utilizzati dal Socio a scopo ricreativo e vengono trasportati a bordo dello *yacht* quando operativo.

**Natante non assicurato o natante di terze parti non assicurato** indica un natante di terze parti il cui proprietario o operatore non dispone di assicurazione sufficiente a coprire i costi e le spese sanitarie di *equipaggio*, passeggeri o altri.

**Rischi di guerra** indica costi o spese (a prescindere se in parte dovuti anche a negligenza del Socio o dei suoi incaricati o agenti), qualora l'incidente determinante la responsabilità o le spese derivi dai seguenti: guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conseguente conflitto civile o qualsiasi azione ostile da parte o contro una nazione belligerante o tramite atto di terrorismo, cattura, presa, arresto, arresto o detenzione (ad eccezione di baratto e pirateria) e le relative conseguenze o tentativo, mine, siluri, bombe, razzi, granate, esplosivi o armi di guerra simili.

**Noi o il nostro o noi** indica l'assicuratore, The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg).

**Yacht** indica lo *yacht* nominato sul Certificato di assicurazione come natante assicurato, inclusi *tender*, *equipaggiamento per sport acquatici* e altro equipaggiamento a bordo. *Yacht* non include qualsiasi imbarcazione di supporto allo *yacht* o relativi tender, *equipaggiamento per sport acquatici* e altro equipaggiamento.

**Socio o Suo** si intende la persona o la società indicata come Aderente nel Certificato di assicurazione. Se lo *yacht* è di proprietà di un'entità societaria, anche il/i proprietario/i effettivo/i beneficiari della protezione della polizza e se il proprietario è domiciliato negli Stati Uniti, l'avvalo U.S. Yacht si applicherà automaticamente alla presente assicurazione.

#### **Ulteriore copertura facoltativa**

Rivolgersi all'Associazione, qualora si desideri una delle seguenti coperture facoltative. I dettagli sono disponibili sulla pagina successiva.

- Costi legali.
- Infortuni personali.
- Proprietari *yacht* pre-consegna.

#### **Londra**

White Chapel Building, 2nd Floor  
10 Whitechapel High Street  
Londra E1 8QS

**T** +44 207 488 0911

**E** info@shipownersclub.com

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) | 1 Place d'Armes | L-1136 Luxembourg | Incorporata in Lussemburgo | RC Lussemburgo B14228

#### **Singapore**

9 Temasek Boulevard  
Suntec Tower Two, #22-02  
Singapore 038989

**T** +65 6593 0420

**E** info@shipowners.com.sg

The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) | Sede di Singapore | Società n. T08FC7268A

#### **CLAUSOLA DEL CERTIFICATO RELATIVA ALLA CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO (MLC)**

#### **LA COPERTURA AGGIUNTIVA CHE SEGUE NON È PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA DEL SOCIO SE NON ESPRESSAMENTE CONCORDATA E INCORPORATA NEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEL SOCIO.**

1. In rispetto solo delle altre disposizioni di questa clausola dei certificati relativa alla MCL ("Clausola del Certificato"), l'Associazione effettuerà il saldo e la liquidazione per conto del Socio ai sensi della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 rettificata (MLC 2006) o della legislazione domestica dello Stato parte aderente alla MLC:

a) Obblighi relativi ai salari non retribuiti e ai costi e alle spese di rimpatrio di un marinaio incidentali in conformità della Regola 2.5, Standard A2.5 e Linea guida B2.5

b) Obblighi relativi al risarcimento per la morte o la disabilità a lungo termine del marinaio in conformità della Regola 4.2, Standard A4.2 e Linea guida B4.2.

c) Conformità con la Regola 4.2, Standard A4.2 e Linea guida B4.2.

2. Qualora l'Associazione effettui un pagamento nei confronti di un marinaio in conformità della Clausola del Certificato, ai sensi della MLC 2006 l'Associazione acquisirà per effetto di surrogazione, cessione o altro modo i diritti del marinaio e avrà inoltre il diritto di ottenerne un rimborso dal Socio e/o dal Socio congiunto nella misura in cui tale pagamento sia recuperabile rispetto a tale responsabilità, costi o spese in conformità della polizza.

3. Nessun pagamento sarà effettuato ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b) se e in misura in cui tali obblighi, costi o spese siano recuperabili tramite un regime previdenziale o fondo, assicurazione distinta o qualsiasi altro accordo simile

4. L'Associazione non eseguirà il saldo o la liquidazione di obblighi, costi o spese ai sensi del paragrafo 1(a) o paragrafo 1(b), indipendentemente dal fatto che i medesimi siano ascrivibili alla negligenza del Socio o dei funzionari o agenti del Socio o agenti, qualora tali obblighi, costi o spese siano provocati o derivanti direttamente o indirettamente da

a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

b) Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico

5. L'Associazione potrà annullare l'Estensione in relazione ai rischi di guerra con un preavviso di 30 giorni al Socio (tale annullamento sarà valido alla scadenza dei 30 giorni dalla mezzanotte del giorno in cui

il preavviso viene inoltrato).

a) Indipendentemente dalla presentazione o meno del preavviso di annullamento, la presente Clausola del Certificato cesserà automaticamente di esistere in relazione ai rischi di guerra:

- (i) Allo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
  - (ii) In relazione a qualsiasi natante la cui copertura è valida in conformità della presente, nell'eventualità che tale natante venga requisito sia in proprietà che in uso.
- b) La Clausola del Certificato esclude le perdite, i danni, gli obblighi, o le spese derivanti da:
- (i) Lo scoppio di un conflitto (dichiarato o meno) tra uno dei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese
  - (ii) Requisizione in proprietà o in uso.

6. La Clausola del Certificato sarà soggetta alle esclusioni di Sanzioni e Rischi nucleari della polizza

7. Fatto salvo il paragrafo 5, la copertura in conformità della Clausola del Certificato cesserà di esistere 30 giorni dal preavviso di annullamento ai sensi della Regola 2.5, Standard A2.5.2.11 o della Regola 4.2, Standard A4.2.1.12.

8. Qualsiasi disputa derivante o in relazione alla Clausola del Certificato dovrà essere risolta in conformità dei paragrafi Risoluzione delle dispute e Legge applicabile della polizza.

9. Allo scopo della Clausola del Certificato:

Per "Voi o il vostro" si intende la parte assicurata che è responsabile del pagamento di contributi, premio o altri importi in conformità della polizza.

Per "Marinaio" si intende lo stesso significato che assume nella MLC 2006.

Per "Rischi di guerra" si intende i rischi specificati nelle Definizioni della polizza.

#### **CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI BIOCHIMICI**

#### **LA PRESENTE CLAUSOLA DI ESTENSIONE RELATIVA AI RISCHI BIOCHIMICI È PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA SE NON DIVERSAMENTE DISPOSTO PER ISCRITTO DAI GESTORI**

**1. In conformità dei termini, delle condizioni e delle esclusioni qui specificati, la copertura viene estesa per includere la responsabilità del Socio (proprietario assicurato) al fine di:**

- (a) Risarcimento danni, indennizzo o spese in seguito a lesioni personali, malattia o morte di qualsiasi marinaio (tra cui le spese di diversione, rimpatrio e sostituzione e indennità di disoccupazione a cagione di naufragio)
- (b) Risarcimento dei costi e spese legali sostenuti solo allo scopo di evitare o minimizzare la responsabilità o il rischio assicurato da parte di un'associazione (ad eccezione del paragrafo "Preteze discrezionali" della polizza)

1.2 Qualora tale responsabilità non sia recuperabile in conformità di:

- (a) Qualsiasi polizza per rischi di guerra offerta dall'Associazione o da un altro assicuratore

1.3 Esclusivamente allo scopo della gestione dell'esclusione di responsabilità, costi, perdite e spese causati, indotti o derivanti direttamente o indirettamente da:

(a) Armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

(b) Uso o impiego a scopo deleterio di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software, codice maligno, virus o processo o qualsiasi altro sistema elettronico

1.4 Ad eccezione delle responsabilità, costi, perdite e spese derivanti da:

- (i) Esplosivi o metodi di detonazione o disposizione dei medesimi.
- (ii) Uso del natante iscritto o del suo carico a scopo deleterio, a meno che tali merci siano armi chimiche o biochimiche.
- (iii) Uso di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software e qualsiasi altro sistema elettronico per il lancio e/o il sistema di orientamento e/o il meccanismo di fuoco di armi o missili.

#### **2. Area di esclusione**

2.1 Il Consiglio potrà decidere a propria discrezione di non effettuare il recupero di responsabilità, costi, perdite e spese causati, indotti o derivanti da un qualsivoglia evento, incidente o accadimento verificatosi in tali porti, luoghi, zone o aree o durante tale periodo da esso specificati.

2.2 L'Associazione potrà in qualsiasi momento o prima dell'inizio o durante l'anno della polizza, modificare, variare, estendere, aggiungere o diversamente alterare i porti, i luoghi, i paesi, le zone e i periodi specificati nella Clausola 2.1 rispetto alla data e al periodo specificati dall'Associazione con preavviso al Socio non inferiore a 24 ore dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso viene inoltrato.

#### **3. Annullamento**

L'Associazione potrà annullare la presente copertura con un preavviso al Socio a partire da una data e da un periodo da essa specificati non inferiore a 24 ore dalla mezzanotte del giorno in cui il preavviso di annullamento viene inoltrato.

#### **4. Limite di responsabilità**

4.1 Ai sensi della Clausola 4.2, il limite della responsabilità dell'Associazione in conformità di questa estensione per tutte le preteze sarà in totale USD 30 milioni per ciascun natante e ogni evento o occorrenza o serie di occorrenze derivanti da un unico evento.

4.2 Qualora una persona abbia effettuato più di una registrazione per la copertura contro i rischi biochimici del medesimo natante con l'Associazione e/o altro assicuratore partecipante all'Accordo di Pooling o alla polizza generale di riassicurazione per danni eccedenti, il totale rimborsabile per tutti gli obblighi, costi, perdite e spese derivanti da tali registrazioni non potrà superare l'importo stipulato nella Clausola 4.1 e gli obblighi dell'Associazione per ogni registrazione saranno limitati alla percentuale di tale importo come risarcimento massimo rispetto al totale di tutti i risarcimenti dovuti dall'Associazione e da qualsiasi altro assicuratore.

#### **5. Importi deducibili**

Gli importi deducibili saranno applicabili alla copertura pertinente specificata nel Certificato di assicurazione.

#### **6. Legislazione e prassi**

La presente clausola è disciplinata dalla legge e la prassi inglese.